# COMMISSIONE VII

# DIFESA

## XXXV.

# SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **CAIATI**

## INDICE

PAG.

**Disegno di legge** (*Discussione e approvazione*):

Norme in materia di prestazione del servizio militare di leva da parte delle guardie e degli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2543) . . . . . 419

PRESIDENTE . . . . . 419, 420

FORNALE, *Relatore* . . . . . 420

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. . . . . 420

**Proposta di legge** (*Discussione e rinvio*):

Senatore ROSATI: Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (*Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2513) . . . . . 420

PRESIDENTE . . . . . 420, 421, 422

BUFFONE, *Relatore* . . . . . 420

PACCIARDI . . . . . 421

MESSE . . . . . 421

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa* . . . . . 422

**Proposte di legge** (*Seguito della discussione*):

JOZZELLI: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414);

PAG.

BADINI CONFALONIERI: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288) . . . . . 422

PRESIDENTE . . . . . 422

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. . . . . 422

**Votazione segreta:**

PRESIDENTE. . . . . 423

**La seduta comincia alle 11.**

DI BENEDETTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

**Discussione del disegno di legge: Norme in materia di prestazione del servizio militare di leva da parte delle guardie e degli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (2543).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme in materia di prestazione del servizio militare di leva da parte delle guardie e degli allievi

guardie del Corpo forestale dello Stato » (2543), già approvato dalla IV Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Fornale, ha facoltà di svolgere la relazione.

FORNALE, *Relatore*. Con la legge 27 dicembre 1941, n. 1570, modificata poi dalla legge 13 ottobre 1950, n. 913, si prevede che i volontari ausiliari del Servizio antincendi che rivestono la qualifica di agenti di pubblica sicurezza sono considerati militari di leva ed il servizio da loro prestato presso le scuole ed i corpi è valevole come servizio militare.

In posizione analoga come servizio si trova il personale del Corpo forestale dello Stato, il quale, però, in base all'articolo 8 del decreto 12 marzo 1948, n. 804, viene esentato soltanto dal richiamo dal servizio militare per istruzione o mobilitazione, ma non dalla leva.

Poiché le guardie forestali e gli allievi guardie durante il periodo passato nelle scuole conseguono un addestramento del tutto simile a quello dei vigili del fuoco ed a quello dei militari di leva, appare opportuno che anche per i forestali ed allievi che abbiano compiuto l'intera ferma triennale venga equiparato tale periodo di servizio a quello di leva.

Ed a ciò provvede il presente disegno di legge che consta di un solo articolo e stabilisce che il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dalle guardie forestali e dagli allievi guardie forestali che abbiano compiuto l'intera ferma triennale è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva.

Il vostro Relatore esprime parere favorevole sul disegno di legge, ed invita la Commissione ad approvarlo nel corso della odierna seduta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi unisco al Relatore nell'auspicare la sollecita approvazione del provvedimento, che risponde ad una esigenza di istituto del Corpo forestale dello Stato.

PRESIDENTE. Do lettura dell'articolo unico del disegno di legge:

« Il servizio prestato nel Corpo forestale dello Stato dalle guardie forestali e dagli allievi guardie forestali che abbiano compiuto l'intera ferma triennale è valevole ad ogni effetto come servizio militare di leva ».

Comunico che il disegno di legge constando di un articolo unico, per il quale non vi sono osservazioni od emendamenti, sarà votato direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Rosati: Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (Approvata dalla IV Commissione permanente del Senato) (2513).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Rosati: « Modifica alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica » (2513), già approvata dalla IV Commissione permanente del Senato.

Il Relatore, onorevole Buffone, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUFFONE, *Relatore*. Indubbiamente, il provvedimento sottoposto al nostro esame deve subire una profonda modificazione, in quanto (forse per un errore di lettura) il testo inviato dal Senato contiene il riferimento ad alcune tabelle che non trovano riscontro nella legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni.

Pertanto, il Governo ha predisposto un nuovo testo, che ho riscontrato perfettamente rispondente alla legge citata nonché alla legge 16 novembre 1962, n. 1622.

Per quanto riguarda il merito della proposta di legge Rosati, a mio avviso sarebbe stato certamente più utile e logico fissare la decorrenza del provvedimento, per promozioni e valutazioni dei tenenti colonnelli, al 1967. A conforto della mia opinione, esporrò brevemente la situazione oggi esistente.

Come i colleghi sanno, con la legge n. 1137 sono state introdotte profonde innovazioni. In precedenza, infatti, lo Stato Maggiore faceva compiere corsi di valutazione, aggiornamento ed addestramento, dei quali le commissioni di avanzamento tenevano poi conto a seconda del giudizio espresso in ordine alla idoneità. Rielaborando il testo delle citate norme sugli avanzamenti, il Parlamento fissò con legge l'obbligo della frequenza dei corsi valutativi per i tenenti colonnelli da scrutinare, e, a seconda della idoneità raggiunta nei corsi stessi, si concedeva un certo vantaggio di carriera.

Il provvedimento al nostro esame è ora diretto ad abolire i corsi valutativi. L'esperienza ha, infatti, dimostrato che i corsi di valutazione, così come sono svolti, non rispondono alla necessità, in quanto hanno un indirizzo troppo scolastico e teorico. Molto più logica apparirebbe, invece, l'organizzazione di corsi *pre-comando*, in modo da consentire agli ufficiali – che avranno il gravoso compito di esercitare il comando – un periodo di precomando nei reparti ai quali sono destinati.

La soppressione dei corsi valutativi non trova da parte nostra difficoltà di accoglimento, anche in considerazione dell'avvenuta approvazione del Senato.

Sorge ora un problema, che sottopongo al giudizio della Commissione. I corsi valutativi, di cui alla legge n. 1137, sono stati finora frequentati e superati da 373 tenenti colonnelli, dei quali 251 sono da prendere in valutazione per il 1966. Da questi corsi, tuttavia, 27 tenenti colonnelli sono stati esclusi, non per propria volontà, ma per ragioni di servizio che hanno loro impedito la frequenza. Essi, pertanto, avrebbero dovuto frequentare il successivo corso valutativo. Abrogando la validità dei titoli acquisiti attraverso la frequenza dei corsi di valutazione, per il 1967 la Commissione di avanzamento dovrà valutare gli ufficiali che hanno frequentato tali corsi (sono 122) e quelli che non li hanno frequentati. Quale criterio di giudizio adotterà la Commissione di avanzamento? Noi, come legislatori, abbiamo obbligato i tenenti colonnelli a frequentare i corsi valutativi; adesso sopprimiamo i corsi e colpiamo situazioni acquisite sulla base di una norma di legge da noi varata.

Per questi motivi mi sarebbe sembrato più logico tenere un ultimo corso di valutazione, cui fare accedere tutti, in modo da porre tutti i candidati sullo stesso piano di parità. Ma l'articolo 2 del testo governativo, che riporta integralmente quello della proposta Rosati, con le modifiche cui ho accennato, dispone: « A decorrere dalle valutazioni per l'iscrizione nei quadri di avanzamento per l'anno 1966, nei riguardi dei tenenti colonnelli del ruolo dell'Arma dei carabinieri e dei ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, non costituisce elemento valutabile ai sensi dell'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, il risultato del corso valutativo eventualmente frequentato ». Noi possiamo stabilire di sopprimere i corsi valutativi, ma non possiamo stabilire che quelli svolti non costituiscono più elemento valutativo. Ho voluto esprimere queste riserve relativamente al nuovo testo del provvedimento, anche perché sia ben chiaro negli atti parlamentari che la Commissione difesa della Camera esamina con estremo scrupolo tutti gli aspetti e situazioni implicati dai provvedimenti sottoposti al proprio esame.

Fatte queste precisazioni, mi rimetto alla Commissione per quanto concerne la deliberazione finale sulla proposta di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PACCIARDI. Mi dichiaro molto perplesso rispetto a tutta la materia, anche perché gli emendamenti del Governo sono stati presentati soltanto questa mattina, mentre a mio avviso è necessario procedere ad un meditato studio di essi.

Pertanto, onde preservare la serietà di giudizio della nostra Commissione, prego il Presidente di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

MESSE. Vorrei chiedere un chiarimento all'onorevole Sottosegretario. Ci troviamo di fronte ad un gruppo di tenenti colonnelli, dei quali alcuni hanno frequentato il corso valutativo, altri no. In quale posizione si trovano gli uni rispetto agli altri? Non sarebbe stato opportuno prevedere un termine di decorrenza di questo provvedimento diverso da quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*? In tal modo si darebbe la possibilità a tutti gli ufficiali di frequentare i corsi e di porsi su di un piano di parità. Coloro che hanno frequentato i corsi e si vedono sopprimere quello che è ormai un diritto acquisito potrebbero presentare delle impugnative al Consiglio di Stato.

PRESIDENTE. Limitandomi a considerare il problema sotto l'aspetto procedurale, debbo dire che ho consentito al Governo di presentare gli emendamenti questa mattina stessa in virtù di una prassi molte volte adottata dalla nostra Commissione. È evidente che il testo del Governo non cambia l'impostazione della proposta di legge, ma tende a correggerne gli errori materiali di riferimento.

Un primo punto fermo da considerare è che quest'anno, con ordinanza del Ministro della difesa, i corsi in questione sono stati sospesi. Ciò dimostra che il Ministero della difesa è orientato nel considerare ormai superati detti corsi, e in sostanza nemmeno rispondenti agli auspicati obiettivi. Ciò premesso, e considerato che non vi è estrema urgenza di approvare la proposta di legge in

discussione, nessun ostacolo impedisce un breve rinvio della stessa.

Ha facoltà di parlare il Sottosegretario di Stato per la difesa, onorevole Guadalupi, che si pronuncerà anche sulla proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Pacciardi.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Onorevoli colleghi, la proposta di legge del senatore Rosati al nostro esame, concerne alcune modifiche da apportare alla tabella sull'avanzamento degli ufficiali dell'Esercito.

Essa tende ad abolire il corso valutativo da frequentarsi da parte dei tenenti colonnelli prossimi ad avanzamento, appartenenti al ruolo normale delle varie Armi dell'Esercito.

Il provvedimento è stato consigliato al suo presentatore da due ordini di considerazioni: l'elevato onere finanziario che si incontrava per organizzare questi corsi e che ammonta a circa mezzo miliardo di lire e il lungo periodo di assenza dagli incarichi ad essi assegnati, degli ufficiali tenuti alla frequenza.

Il Ministero della difesa ha ritenuto valide entrambe queste motivazioni e l'onorevole Ministro ha già disposto, dopo il corso valutativo conclusosi il 30 giugno per i tenenti colonnelli di non indirne altri in attesa della deliberazione della Commissione difesa della Camera.

Gli emendamenti proposti dal Governo sono dovuti ad alcuni imprecisi riferimenti contenuti nel testo del Senato. Si è anche ravvisata, da parte del Ministero, l'opportunità di inserire nel provvedimento la norma di cui all'articolo 2 del nuovo testo. Tale articolo prevede la decorrenza delle prossime valutazioni e ciò sarebbe – ad avviso di chi parla – sufficiente a superare le obiezioni di fondo sollevate dall'onorevole Relatore. Infatti, non si giudica ora per allora, ma, attraverso un nuovo parametro, oggi per domani.

Per quanto preoccupa l'onorevole Messe, riepilogo la situazione: 373 tenenti colonnelli hanno già superato il corso valutativo; di essi 251 saranno compresi nell'aliquota di valutazione da formare al 31 ottobre 1965 e 122 nell'aliquota successiva; 27 tenenti colonnelli, infine, non hanno potuto frequentare l'ottavo corso, concluso nello scorso mese di giugno.

Circa la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Pacciardi, il Governo non si oppone.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Jozzelli: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda (414); e Badini Confalonieri: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione col grado di sottotenente o tenente (288).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa del deputato Jozzelli: Estensione ai capitani maestri di scherma in servizio permanente effettivo dei benefici già concessi ai capitani in servizio permanente effettivo maestri di banda; e della proposta di legge di iniziativa del deputato Badini Confalonieri: Adeguamento al coefficiente 271 della tabella unica allegata al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, del trattamento pensionistico riservato agli ufficiali maestri di scherma, provenienti dai sottufficiali, collocati in pensione con il grado di sottotenente o tenente.

Desidero rilevare che questa categoria, nel corso di molti anni, ha maturato tanti scatti che se anche gli ufficiali appartenenti ad essa ottenessero il grado di maggiore, ciò non comporterebbe alcun onere finanziario. Vorrei pregare l'onorevole Sottosegretario di voler riesaminare la questione con gli organi finanziari e riferire alla Commissione.

GUADALUPI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo si rimette alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Occorrerà superare difficoltà di ordine tecnico. D'altra parte è inutile organizzare concorsi, nell'ambiente militare, di scherma o di spada, se poi non si dà alcun riconoscimento ai maestri di tale sport. Si tratta, inoltre, di un'attività sportiva che dovrebbe essere incoraggiata anche sotto il profilo dei nuovi orientamenti che prevalgono nei corsi di ardimento.

Se non vi sono obiezioni, può rimanere stabilito che la discussione è rinviata ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

**Votazione segreta.**

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge esaminato nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta sul disegno di legge:

« Norme in materia di prestazioni del servizio militare di leva da parte delle guardie e degli allievi guardie del Corpo forestale dello Stato » (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2543):

| | |
|---|---|
| Presenti e votanti | 24 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 24 |
| Voti contrari | 0 |

(*La Commissione approva*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Arnaud, Bardini Vittorio, Biancani, Bologna, Buffone, Caiati, Canestrari, Corona Giacomo, De Meo, D'Ippolito, Durand de la Penne, Fasoli, Fornale, Gorreri, Guerrieri, Lenoci, Leone Raffaele, Messe, Natali, Pacciardi, Pietrobono, Sinesio, Usvardi e Villa.

**La seduta termina alle 11,45.**

*IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

Dott. ANTONIO MACCANICO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI